

IPSOA

Famiglia e diritto

Mensile di legislazione, dottrina e giurisprudenza

ISSN 1591-7703 - ANNO XXIV - Direzione e redazione - Strada 1 Palazzo F6 - 20090 Milanofiori Assago (MI)

5/2017

 edicolaprofessionale.com/famigliaediritto

**Doni di opere d'arte tra conviventi e pretese
restitutorie al termine della relazione**

I profili processuali della crisi della famiglia

**Unioni civili e legislazione penale:
il decreto delegato**

DIREZIONE SCIENTIFICA
Piero Schlesinger

Famiglia
Michele Sesta
Enrico Al Mureden
Vincenzo Carbone
Massimo Dogliotti
Mario Trimarchi

Procedimento
Ferruccio Tommaseo
Filippo Danovi

Successioni
Giovanni Bonilini

TARIFA R.O.C.: POSTE ITALIANE SPA SPEDIZIONE IN ABBONAMENTO POSTALE D.L. 353/2003 (CONV. IN L. 27/02/2004 N. 46) ART. 1, COMMA 1, DCB MILANO





Wolters Kluwer

LEGGI D'ITALIA **In Pratica Notaio**

YASUICE

“Mi consente di affrontare anche le questioni notarili più controverse e redigere atti certi, sicuri, affidabili e al riparo da qualsiasi rischio.”

***In Pratica Notaio.
Più atti, meno parole.***

***Scopri In Pratica Notaio.
Pensato per i Notai con i Notai.***

Solo un Notaio sa veramente cosa serve ad un Notaio per svolgere efficacemente il proprio lavoro: dalla collaborazione con autorevoli Studi Notarili nasce **Leggi d'Italia In Pratica Notaio**.

La prima soluzione online completa, operativa e costantemente aggiornata, per affrontare tutte le fasi dell'attività notarile: dallo studio della pratica, alla redazione dell'atto fino alla corretta riscossione delle tasse per conto dello Stato, in ambito immobiliare, della famiglia, so-

cietario, successorio, delle donazioni e della fiscalità. Non teoria, ma informazioni pratiche per far fronte anche alle situazioni più controverse e complesse, con la sicurezza di soluzioni mirate e affidabili.

In Pratica Notaio, integrato con il sistema Leggi d'Italia, è lo strumento ideale per il tuo lavoro quotidiano.

#piùattimenoparole

**PER TE 15 GIORNI DI PROVA GRATUITA
inpraticanotaio.leggiditalia.it**



SOMMARIO

GIURISPRUDENZA

Legittimità

	Cassazione Civile, Sez. II, 31 ottobre 2016, n. 22013 INFEDELTA' DEL CONIUGE DONATARIO, E DIRITTO ALLA DIGNITA' PERSONALE DEL CONIUGE DONANTE	413
	di <i>Cristina Coppola</i>	415
Donazione	Cassazione Civile, Sez. II, 19 settembre 2016, n. 18280 DONI DI OPERE D'ARTE TRA CONVIVENTI E PRETESE RESTITUTORIE AL TERMINE DELLA RELAZIONE	424
	di <i>Alessandra Ambanelli</i>	427
Casa familiare	Cassazione Civile, Sez. II, 9 settembre 2016, n. 17843 DIVISIONE GIUDIZIALE DELLA CASA FAMILIARE IN COMUNIONE E INCIDENZA ECONOMICA DEL VINCOLO DISCENDENTE DAL PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE	434
	di <i>Claudia Irti</i>	436
Rinuncia all'eredità	Cassazione Civile, Sez. VI - 2, 4 luglio 2016, n. 13599 SULLA RINUNCIA ALL'EREDITA' E SULL'AMMISSIBILITA' DI UNA REVOCA TACITA DELLA RINUNCIA	441
	di <i>Francesco Galluzzo</i>	443

Merito

Separazione e divorzio	Tribunale di Palermo, Sez. I civ., 23 dicembre 2016, ord. INAMMISSIBILITA' DEL GIURAMENTO DECISORIO PER LA DETERMINAZIONE DELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO (O DI DIVORZIO)	453
	di <i>Filippo Danovi</i>	454
Affido degli animali	Tribunale di Roma, Sez. V, 12-15 marzo 2016, n. 5322 CESSAZIONE DELLA CONVIVENZA <i>MORE UXORIO</i> E AFFIDAMENTO CONDIVISO DELL'ANIMALE "FAMILIARE"	460
	di <i>Margherita Pittalis</i>	462

Osservatorio di giurisprudenza civile

a cura di <i>Antonella Batà</i> ed <i>Angelo Spirito</i>	477
--	-----

Osservatorio di giurisprudenza penale

a cura di <i>Paolo Pittaro</i>	480
--------------------------------	-----

OPINIONI

Crisi della famiglia	SUI PROFILI PROCESSUALI DELLA CRISI DELLA FAMIGLIA di <i>Ferruccio Tommaseo</i>	484
---------------------------------	--	-----

NORMATIVA

Unioni civili	Decreto Legislativo 19 gennaio 2017, n. 6 UNIONI CIVILI E LEGISLAZIONE PENALE: IL DECRETO DELEGATO	489
	di <i>Paolo Pittaro</i>	489

INDICI

INDICE AUTORI, CRONOLOGICO, ANALITICO

497

COMITATO PER LA VALUTAZIONE

Roberto Amagliani, Luigi Balestra, Vincenzo Barba, Giorgetta Basilio, Giovanni Francesco Basini, Roberto Calvo, Riccardo Campione, Antonio Carratta, Marco De Cristofaro, Giovanni Di Rosa, Lotario Dittrich, Angelo Federico, Gilda Ferrando, Marcella Fortino, Enrico Gragnoli, Andrea Graziosi, Elena La Rosa, Paola Manes, Massimo Montanari, Andrea Mora, Fabio Padovini, Mauro Paladini, Margherita Pittalis, Gianfranco Ricci, Carlo Rimini, Silvio Riondato, Francesco Ruscello, Laura Salvaneschi, Arianna Thiene, Fabrizio Volpe, Enzo Vullo, Elena Zucconi Galli Fonseca

Famiglia e diritto

Mensile di legislazione, dottrina
e giurisprudenza

EDITRICE

Wolters Kluwer Italia S.r.l.
Strada 1, Palazzo F6
20090 Milanofiori Assago (MI)

INDIRIZZO INTERNET

www.edicolaprofessionale.com/famigliaediritto

DIRETTORE RESPONSABILE

Giulietta Lemmi

REDAZIONE

Felicia Acquaviva, Ines Attorresi, Francesco Cantisani

REALIZZAZIONE GRAFICA

Wolters Kluwer Italia S.r.l.

FOTOCOMPOSIZIONE

Integra Software Services Pvt. Ltd.

STAMPA

GECA S.r.l.
Via Monferrato, 54 - 20098 San Giuliano Milanese (MI)
Tel. 02/99952

L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali errori o inesattezze

PUBBLICITÀ:



Wolters Kluwer

E-mail: advertising-it@wolterskluwer.com
www.wolterskluwer.it

Strada 1 Palazzo F6
20090 Milanofiori Assago (MI), Italia

Autorizzazione del Tribunale di Milano n. 469 del 23 ottobre 1993
Tariffa R.O.C.: Poste Italiane Spa - Spedizione in abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27 febbraio 2004, n. 46) art. 1, comma 1, DCB Milano
Iscritta nel Registro Nazionale della Stampa

Per informazioni in merito a contributi, articoli ed argomenti trattati, scrivere o telefonare a:

IPSOA Redazione
Casella Postale 12055 - 20120 Milano
telefono 02 82476.374
e-mail: redazione.famigliaediritto.ipsa@wolterskluwer.com
ipsa@wolterskluwer.com

Per informazioni su gestione abbonamenti, numeri arretrati, cambi d'indirizzo, ecc., scrivere o telefonare a:

Wolters Kluwer Italia Servizio Clienti
telefono 02 824761 - telefax 02 82476.799
e-mail: servizioclienti@wolterskluwer.com

con il n. 3353 vol. 34 foglio 417 in data 31 luglio 1991
Iscrizione al R.O.C. n. 1702

ABBONAMENTI

Gli abbonamenti hanno durata annuale e si intendono rinnovati in assenza di disdetta da comunicarsi a mezzo raccomandata A.R. da inviare a:
Wolters Kluwer Italia S.r.l. Strada 1 Pal. F6 Milanofiori 20090 Assago (MI), entro 60 gg prima della data di scadenza per abbonamenti carta, entro 90 gg. prima della data di scadenza per abbonamenti digitali.
L'abbonamento cartaceo comprende nel prezzo di abbonamento l'estensione on line della rivista, consultabile all'indirizzo:
www.edicolaprofessionale.com/famigliaediritto
L'abbonamento digitale è consultabile all'indirizzo:
www.edicolaprofessionale.com/famigliaediritto

ITALIA

Abbonamento annuale cartaceo solare (gennaio - dicembre) oppure 12 mesi rolling dalla data di sottoscrizione:
€ 226,00
Abbonamento digitale 12 mesi rolling dalla data di sottoscrizione:
€ 215,00 + Iva 4%

ESTERO

Abbonamento annuale cartaceo solare (gennaio - dicembre) oppure 12 mesi rolling dalla data di sottoscrizione:
€ 452,00
Abbonamento digitale 12 mesi rolling dalla data di sottoscrizione:
€ 215,00

MAGISTRATI e EDITORI GIUDIZIARI - sconto del 20% sull'acquisto dell'abbonamento annuale alla rivista applicabile rivolgendosi alle Agenzie Wolters Kluwer (<http://shop.wki.it/agenzie>) o inviando l'ordine via posta a Wolters Kluwer Italia S.r.l., Strada 1 Pal. F6, 20090 Milanofiori Assago (MI) o via fax al n. 02-82476799 o rivolgendosi al Servizio Informazioni Commerciali al n. 02 824761.
Nell'ordine di acquisto i magistrati dovranno allegare fotocopia del proprio tesserino identificativo attestante l'appartenenza alla magistratura.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Versare l'importo sul c.p.p. n. 583203 intestato a VKI S.r.l. Gestione incassi - Strada 1, Palazzo F6, Milanofiori

oppure

Inviare assegno bancario/circolare non trasferibile intestato a Wolters Kluwer Italia S.r.l.
Indicare nella causale del versamento il titolo della rivista e l'anno di abbonamento.

Prezzo copia: € 33,00

Arretrati: prezzo dell'anno in corso all'atto della richiesta

DISTRIBUZIONE

Vendita esclusiva per abbonamento

Il corrispettivo per l'abbonamento a questo periodico è comprensivo dell'Iva assolta dall'editore ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 74 del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 e del D.M.29/12/1989 e successive modificazioni e integrazioni.

Egregio abbonato,
ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, La informiamo che i Suoi dati personali sono registrati su database elettronici di proprietà di Wolters Kluwer Italia S.r.l., con sede legale in Assago Milanofiori Strada 1-Palazzo F6, 20090 Assago (MI), titolare del trattamento e sono trattati da quest'ultima tramite propri incaricati. Wolters Kluwer Italia S.r.l. utilizzerà i dati che La riguardano per finalità amministrative e contabili. I Suoi recapiti postali e il Suo indirizzo di posta elettronica saranno utilizzabili, ai sensi dell'art. 130, comma 4, del D.Lgs. n. 196/2003, anche a fini di vendita diretta di prodotti o servizi analoghi a quelli oggetto della presente vendita. Lei potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, fra cui il diritto di accedere ai Suoi dati e ottenerne l'aggiornamento o la cancellazione per violazione di legge, di opporsi al trattamento dei Suoi dati ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta e comunicazioni commerciali e di richiedere l'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento, mediante comunicazione scritta da inviarsi a: Wolters Kluwer Italia S.r.l. - PRIVACY - Centro Direzionale Milanofiori Strada 1-Palazzo F6, 20090 Assago (MI), o inviando un Fax al numero: 02.82476799.

Revocabilità

Cassazione Civile, Sez. II, 31 ottobre 2016, n. 22013 - Pres. Mazzacane - Est. Grasso - C.B. c. B.R.

L'ingiuria grave richiesta, ex art. 801 c.c., quale presupposto necessario per la revocabilità di una donazione per ingratitudine, pur mutuando dal diritto penale la sua natura di offesa all'onore ed al decoro della persona, si caratterizza per la manifestazione esteriorizzata, ossia resa palese ai terzi, mediante il comportamento del donatario, di un durevole sentimento di disistima delle qualità morali e di irrispettosità della dignità del donante, contrastanti con il senso di riconoscenza che, secondo la coscienza comune, dovrebbero invece improntarne l'atteggiamento, e costituisce, peraltro, formula aperta ai mutamenti dei costumi sociali. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva ravvisato la ragione dell'ingratitudine non nella relazione extraconiugale in sé intrattenuta dal coniuge donatario, bensì nella circostanza che tale relazione era stata ostentata, anche fra le mura della casa coniugale, in presenza di una pluralità di estranei e, talvolta, anche del marito).

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Conforme	Cass. 28 maggio 2008, n. 14093, in <i>Giust. civ.</i> , 2008, 2116.
Difforme	Non risultano precedenti difformi, in termini.

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Torino, con sentenza depositata il 9.7.2008, accogliendo la domanda avanzata da B.R., dispose la revoca della donazione indiretta, costituita dal medesimo, mediante pagamento della parte prezzo, corrispondente al 30%, dell'immobile acquistato dallo stesso in data (*omissis*), in favore di C.B., coniugata con l'attore in regime di separazione dei beni, la quale perciò era divenuta proprietaria della corrispondente quota.

Per quel che rileva e tenuto conto del perimetro decisorio di legittimità, la vicenda può essere riassunta nei termini salienti che seguono.

Il B. aveva addebitato alla moglie grave ingratitudine per non averlo assistito a seguito delle lesioni patite, nell'(*omissis*), a seguito d'un incidente di sci, sottoponendolo anzi ad angherie varie, che lo avevano portato a chiedere la collaborazione di estranei per poter svolgere la professione di notaio e partecipare alle sedute del Consiglio Nazionale del Notariato e costringendolo a chiedere la separazione per avere, inoltre, intrapreso una relazione extraconiugale, condotta con modalità offensive per il marito.

L'appello, proposto dalla C. venne rigettato dalla la Corte di Torino, con sentenza depositata il 19.1.2012.

Con ricorso del 17.9.2012 la C. chiede l'annullamento della sentenza d'appello.

Resiste con controricorso il B.

Motivi della decisione

Con il primo motivo il ricorso deduce violazione di legge ed illogicità, nonché contraddittorietà della motivazione per non essere stata pronunciata la decadenza dall'azione di revoca della donazione, ai sensi dell'art. 802 c.c.

Assume la ricorrente che controparte aveva ancorato la richiesta di revoca alla denunziata mancata assistenza,

giudicato fatto sufficiente ad integrare l'ingratitudine, in conseguenza dell'incidente patito il (*omissis*); or poiché l'atto di citazione era stato notificato il 2.5.2005 era decorso il termine annuale stabilito dall'art. 802. La Corte territoriale, per respingere l'eccezione, diversamente argomentando dal Tribunale, aveva valorizzato la pluralità di condotte addebitate alla donna, che avrebbero, pertanto, assunto significanza nel loro insieme, in aperto conflitto con quanto rassegnato nell'atto di citazione, nel quale l'attore aveva allegato "una serie, fra loro autonome e ciascuna delle quali viene assertivamente esposta come sufficiente in sé e per sé ad integrare la presunta ingratitudine".

Trattasi di doglianza destituita di giuridico fondamento sotto più convergenti profili.

Occorre premettere, come di recente riaffermato in questa sede, che il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (che attribuisce rilievo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), né in quello del precedente n. 4, disposizione che - per il tramite dell'art. 132 c.p.c., n. 4 - dà rilievo unicamente all'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (Sez. 3, n. 11892/2016, Rv. 640194).

La ricorrente, pur enunciando di volere denunziare anche la violazione dell'art. 802 c.c., lamenta, peraltro senza confrontarsi con la motivazione della sentenza censurata, la valutazione del materiale probatorio, così proponendo, in definitiva, una rilettura di fatto inammissibile in sede di legittimità. L'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto

2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (S.U. n. 8053 del 7.4.2014, Rv. 629831).

La Corte di Torino, attingendo incensurabilmente al materiale probatorio, ha qualificato tempestiva l'azione in relazione al complesso dei fatti offensivi esposti dall'attore; giudicando, in particolare, decisivo il rapporto extraconiugale intrapreso dalla ricorrente con sfoggio di modalità tali da ledere il decoro e l'onore del B. (sul punto la Corte di merito dedica svariati passaggi argomentativi, non oggetto di puntuale ed efficace smentita).

Non è dato cogliere in che consista il difetto d'interpretazione del narrato attoreo, avendo il Giudice d'appello correttamente individuato il termine a quo dell'anno decadenziale previsto dall'art. 802 c.c., da quando il donante aveva acquisito consapevolezza del compimento dei fatti da parte della donataria, legittimanti la revoca della donazione, non essendo sufficiente una vaga e sommaria conoscenza del fatto ingiurioso (Sez. 2, n. 1090 del 18.1.2007, Rv. 594484; Sez. 2, n. 6208 del 3.6.1993, Rv. 482656).

Con il secondo motivo il ricorso addebita alla sentenza impugnata vizio motivazionale per avere ritenuto sussistente in capo al B. l'animus donandi.

In realtà non si ebbe a trattare di un atto di libera generosità, quanto dell'adempimento del dovere morale di risarcire la moglie, per non aver voluto optare per il regime della comunione dei beni, nonostante le vive insistenze di costei. Trattavasi, in definitiva, del "ragionevole cedimento alle pressioni della consorte, ritenute moralmente fondate e quindi tali da richiamare il soggetto all'adempimento di una vera e propria obbligazione naturale".

Non avrebbe potuto attribuirsi significato confessorio alle affermazioni contenute nel rogito notarile per la difficoltà dell'appellante di cogliere le sottigliezze giuridiche, invece, ben chiare al marito, di professione notaio, il quale aveva agito con la riserva mentale di sfruttare le sue ottime competenze ai danni della moglie.

Trattasi di doglianza manifestamente infondata.

La ricorrente congettura, con evidente traslazione argomentativa in fatto, che il B. non intese far luogo ad un

gesto di liberalità, ma adempiere ad una obbligazione naturale. In altri termini, adduce, ignara delle ragioni decisionali d'appello sul punto, un atteggiamento psicologico del donante privo di spontaneità, frutto di "un ragionevole cedimento alle pressioni della consorte, ritenute moralmente fondate e quindi tali da richiamare il soggetto all'adempimento di una vera e propria obbligazione naturale". Di una tale congettura non v'è evidenza probatoria, a fronte della vistosa smentita costituita dal contenuto dell'atto negoziale, che assegna contenuto liberale alla dazione.

Con il terzo ed ultimo motivo viene denunciato vizio motivazionale e violazione di legge a riguardo del preteso carattere gravemente ingiurioso della condotta attribuita alla C.

L'unico addebito giudicato gravemente lesivo del decoro del B. era stato individuato dalla Corte territoriale nella relazione extraconiugale. A ben vedere, tuttavia, secondo la ricorrente, trattavasi di fatti non univoci: l'atteggiamento confidenziale tenuto con tale Ca., peraltro non qualificato da specifica matrice sessuale, si era avuto in una sola occasione; delle contestate frequenze familiari del predetto Ca. unici testimoni erano stati gli ex dipendenti del B., che non potevano dirsi indifferenti ed equanimi e, peraltro, non si era avuto alcuno scandalo, in quanto gli unici ad aver potuto percepire della relazione erano proprio i dipendenti domestici. In ogni caso, a voler ritenere non irreprensibile la condotta della moglie, alla stessa faceva da pendant il comportamento non morigerato del marito, il quale giocava d'azzardo, aveva trascurato la figlia minore e, in una occasione, aggredito fisicamente la moglie.

Anche quest'ultimo motivo, che ripropone inammissibilmente censura sulla motivazione, denuncia una insussistente violazione di legge, senza fronteggiare puntualmente il vaglio probatorio svolto dalla Corte di merito. Questa ha ben spiegato che la ragione dell'ingratitudine non si identificava con l'instaurazione della relazione extraconiugale in sé, ma nella ostentata esibizione della stessa, fra le mura della casa coniugale ed in presenza di una pluralità di estranei e talvolta, anche in presenza del marito. Modalità che, piuttosto platealmente, esibivano intimità affettiva e, almeno secondo le ostentate apparenze, anche sessuale, con un chiaro riverbero lesivo del decoro del resistente e della percezione della di lui onorabilità (addirittura, la frequente lunga permanenza in camera da letto dei due, in una occasione, ebbe eco vistoso, in quanto, bloccatasi la serratura della porta d'accesso, fu necessario chiedere aiuto alla servitù).

L'ingiuria grave richiesta, ex art. 801 c.c., quale presupposto necessario per la revocabilità di una donazione per ingratitudine, pur mutuando dal diritto penale la sua natura di offesa all'onore e al decoro della persona, deve essere caratterizzata dalla manifestazione, nel comportamento del donatario, di un durevole sentimento di disistima delle qualità morali e di irrispettosità della dignità del donante contrastanti con il senso di riconoscenza che, secondo la coscienza comune, dovrebbero invece,

improntarne l'atteggiamento (Sez. 2, n. 17188, del 24.6.2008, Rv. 604075).

Essa costituisce segno di una ingratitudine esteriorizzata, in modo tale da rendere palese ai terzi l'opinione irriguardosa maturata nei confronti del donante, la evidente disistima nutrita nei di lui confronti. Una tale ipotesi, costituisce formula aperta ai mutamenti dei costumi sociali, che trovino riconoscimento nel succedersi della legislazione. Se non può oggi ritenersi sanzionare il mero fatto del rapporto d'intimità (non necessariamente di tipo sessuale) esterno al matrimonio, certamente resta integrata dall'intrattenimento di relazione che, nella migliore delle ipotesi, insensibile al rispetto della dignità del coniuge, finisce per lederne l'immagine sociale.

Ovviamente, non rileva la dedotta supposta condotta non esattamente morigerata del marito, stante l'oggetto della causa.

L'epilogo impone condannarsi parte ricorrente al rimborso delle spese legali in favore della resistente. Spese che, tenuto conto della natura e del valore della causa, possono liquidarsi siccome in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese legali, che liquida nella complessiva somma di 4.200 Euro, di cui 200 Euro per spese, oltre accessori come per legge.

Infedeltà del coniuge donatario, e diritto alla dignità personale del coniuge donante

di Cristina Coppola

L'espressione "ingiuria grave", impiegata dall'art. 801 c.c., costituisce formula aperta ai mutamenti dei costumi sociali, che trovino riconoscimento nell'ordinamento giuridico. Se non può oggi essere ritenuto sanzionabile, ai fini della revocazione della donazione per ingratitudine, il mero fatto del rapporto d'intimità intrecciato dal coniuge donatario con un terzo, certamente l'ingiuria grave resta integrata dall'intrattenimento di una relazione che, per le modalità ostentate e irriverenti con cui è condotta, leda il diritto all'immagine sociale del coniuge donante.

Si tratta di tutelarne, in ultima istanza, il poliedrico diritto alla dignità personale, quale diritto inviolabile dell'uomo (cfr. art. 2 Cost. e art. 8 Cedu).

Il caso

La vicenda in esame muove dall'intestazione della proprietà di un immobile in capo ad ambedue i coniugi in regime di separazione dei beni, a fronte, tuttavia, del pagamento del prezzo con mezzi economici interamente del marito. L'atto pubblico notarile di compravendita, da quanto è dato desumere dallo svolgimento del processo, ascriveva espressamente il procurato acquisto della quota del trenta per cento dell'immobile in capo alla moglie, proprio allo spirito di liberalità del marito, che aveva adempiuto l'obbligo di versare il corrispettivo all'alienante.

Successivamente, tuttavia, il marito adiva il Tribunale, domandando la revocazione per ingratitudine della donazione, per avergli la moglie negato assistenza, nonostante le lesioni riportate in un incidente di sci, e per essere stato dalla stessa sottoposto, anzi, ad angherie, che lo avevano portato a chiedere la collaborazione di estranei, al fine di svolgere la professione di notaio. Egli lamentava, inoltre, l'infedeltà della donna, che si era manifestata

nell'intrattenimento di una relazione extraconiugale con modalità gravemente offensive nei suoi confronti, ciò che lo aveva indotto poi a chiedere la separazione personale dalla stessa.

Il Tribunale, in accoglimento della domanda, disponeva la revocazione della donazione, giusta l'art. 801 c.c.; la Corte d'Appello, adita dalla moglie, ne rigettava le doglianze, cogliendo le specifiche ragioni dell'ingratitudine nella ostentata esibizione della relazione extraconiugale fra le mura della casa coniugale, in presenza di una pluralità di estranei e, talvolta, anche in presenza del marito.

La S.C., in ultima istanza, nel rigettare i motivi di ricorso - tutti tesi a censurare la valutazione del materiale probatorio da parte del giudice del merito, con prospettazioni di fatto inammissibili in sede di legittimità - ha condiviso, sul punto, le motivazioni della sentenza di secondo grado, precisando i contorni della nozione di ingiuria grave del donatario, nell'ambito del rapporto coniugale. In particolare, la relazione extraconiugale diviene "segno di una ingratitudine esteriorizzata" verso il donante,

soltanto nella misura in cui così la si possa considerare alla luce dei costumi sociali in auge, recepiti dall'ordinamento: pertanto, mentre oggi, all'uopo, non appare sufficiente "il mero fatto del rapporto d'intimità (non necessariamente di tipo sessuale) esterno al matrimonio", certamente può ritenersi tale una relazione condotta con modi insensibili al rispetto della dignità del coniuge, che "finisca per lederne l'immagine sociale".

L'obbligazione di riconoscenza del donatario, come elemento costitutivo della donazione

L'*intuitus personae*, che costituisce un carattere intrinseco del contratto di donazione (1) e, più in generale, di tutti gli schemi negoziali sorretti da spirito di liberalità *ex art. 809 c.c.* - e, quindi, anche le donazioni indirette tra coniugi (2) - sopravvive al di là del momento, nel quale, di regola, si produce l'effetto attributivo (3); di fatto, fino all'ultimo istante dell'esistenza in vita del donante o del donatario. Il che pare sufficiente a tratteggiare il rapporto giuridico, nascente dalle liberalità, come un vincolo caratterizzato dalla persistenza del dovere di riconoscenza per l'arricchimento in capo a chi lo ha ricevuto, che, tecnicamente, realizza una vera e propria obbligazione.

Si tratta, è vero, almeno nell'ipotesi qui considerata, vale a dire la grave ingiuria contro il donante, di un'obbligazione di non fare, la quale esaurisce il proprio contenuto nell'astensione da condotte, nemmeno così tassative e circoscritte, che esprimano violazione del dovere di rispetto verso il donante (4). Epperò, gli atti di liberalità, diretta o indiretta, non si trasformano, perciò, in contratti *do ut non facias*: in altre parole, quell'obbligazione

rimane al di fuori di un ideale sinallagma, rispetto alla prestazione del donante, vale a dire non ne rappresenta la controprestazione.

L'obbligazione di riconoscenza, gravante sul destinatario della liberalità, nei termini ora descritti, assolve, dunque, ad una finalità diversa e, se si vuole, meno banale, nell'economia negoziale complessiva. Essa funziona da valvola di salvaguardia per il fautore dell'arricchimento a titolo gratuito, da clausola di chiusura del contratto, che, anche se non esplicitata, gli conferisce un rimedio negoziale potestativo, per il caso di sopravvenienza di un'incrinatura nella causa liberale (5). Si ripropone così il dilemma, eterno ed apparentemente irrisolvibile, che vive nello schema circolare gratuità-gratitudine, dono-scambio (6), ma che, evidentemente, rimane oggi connaturato al concetto, financo, di atto liberale.

La logica raffinata del legislatore moderno, attribuendo all'obbligazione di riconoscenza un contenuto, per lo più, meramente negativo e sottraendola al giuoco del sinallagma, la relega, tuttavia, ad un ruolo soltanto apparentemente secondario. Essa, infatti, sotto il profilo tecnico, sorge quale effetto naturale della donazione - preventivamente indisponibile dalle parti (7) - e svolge un nitido scopo di garanzia per il donante (8).

Più precisamente: mediante l'assunzione *ex lege* dell'obbligazione di riconoscenza in questione, il donatario si impegna verso il donante a non tenere, nei suoi confronti, determinati comportamenti, che possano snaturare la bilaterale natura liberale e fiduciaria dell'atto, ed a tenerlo indenne, per il caso di avveramento dell'evento non voluto, soggiacendo al relativo rimedio restitutorio (cfr. art. 807 c.c.) (9).

La peculiarità di codesta forma di garanzia, pattizamente inderogabile, risiede nella circostanza che oggetto ne è l'astensione da un fatto doloso

(1) Così, espressamente, G. Bonilini, *Manuale di diritto ereditario e delle donazioni*, VIII ed., Milanofiori Assago, 2016, 451 ss.

Che il ruolo della volontà del donante sia centrale, così da conseguire la personalità della volizione, e che l'individuazione dell'altro contraente sia fondamentale per la conclusione stessa del negozio, è stato, di recente, messo particolarmente in luce da A. Natale, *Il donante*, in *Tratt. dir. delle successioni e donazioni*, dir. da G. Bonilini, VI, *Le donazioni*, Milano, 2009, 257 ss., spec. 291.

(2) Il riferimento è qui, soprattutto, alla così detta intestazione (o cointestazione) di beni in nome altrui, ossia alla donazione indiretta immobiliare al coniuge, mediante il pagamento del prezzo con denaro dell'altro coniuge. Sulla fattispecie, in dottrina, v., per tutti, di recente, M. Moretti, *Commento all'art. 809 c.c.*, in *Delle donazioni*, a cura di G. Bonilini, in *Comm. Cod. civ.*, dir. da E. Gabrielli, Milanofiori Assago, 2014, spec. 595.

(3) Sulla scorta della tradizionale classificazione dottrinale (cfr. V. Roppo, *Il contratto*, II ed., in *Tratt. Iudica-Zatti*, Milano, 2011, 511 s.), concernente le possibili modalità di attuazione degli effetti contrattuali, la donazione viene qualificata, di regola, come

contratto ad esecuzione istantanea, e, in particolare, ad esecuzione immediata, quando produca effetti traslativi contestuali alla conclusione del contratto; ad esecuzione differita, invece, quando si tratti di donazione obbligatoria, che debba trovare adempimento in un momento successivo.

(4) V., *infra*, nel testo.

(5) V., *infra*, nel testo.

(6) In ordine alla relazione tra il concetto di gratitudine e quello di gratuità, sia consentito rinviare a C. Coppola, *L'ingratitude nel diritto privato*, Assago, 2012, 30 ss.

(7) Si ricordi che l'art. 806 c.c. vieta la rinuncia preventiva del donante al diritto (potestativo) di esercitare il rimedio della revocazione: sul punto, v. C. Coppola, *Commento all'art. 806 c.c.*, in *Delle donazioni*, a cura di G. Bonilini, cit., 584 ss.

(8) C. Coppola, *L'ingratitude nel diritto privato*, cit., 76 s.

(9) La sentenza, costitutiva, di revocazione produce l'inefficacia della donazione e genera, di conseguenza, effetti meramente obbligatori di restituzione, in capo al donatario: v., *infra*, nel testo.

dell'obbligato stesso, futuro ed eventuale, e, come tale, successivo alla conclusione del contratto (10). Va rammentato, peraltro, che non sono sconosciute al diritto privato altre ipotesi di garanzia, pattizialmente immodificabili (arg. ex art. 1229 c.c.), per un fatto proprio, doloso, del garante. In materia di donazione, infatti, l'art. 797, n. 2, c.c. prevede, per il caso in parola, la garanzia per l'evizione a carico del donante. Così, del resto, avviene pure con riferimento alla fattispecie, regolata dall'art. 1487, cpv., c.c., in materia di garanzia per l'evizione, gravante sul venditore. In entrambi i casi, inoltre, la dottrina maggioritaria estende l'operatività della garanzia anche a comportamenti del garante, posteriori alla conclusione del contratto, come lo sono quelli, irrisconoscanti e volontari, del donatario, qui considerati. Non v'è, dunque, contraddizione tra "garanzia" e "sanzione".

Per di più, l'importanza dell'obbligazione di riconoscenza mostra di esplicarsi anche in termini di politica legislativa, giacché essa appare in grado di realizzare un (auto)controllo, piuttosto ampio e rigoroso, sui comportamenti di quei consociati, che abbiano ricevuto il beneficio del dono (11).

Così inquadrato, il contratto di donazione assume i contorni di un contratto di durata, ad esecuzione continuata, caratterizzato dalla sussistenza, in capo al donatario, di obbligazioni, prevalentemente, di

non fare (12), l'inadempimento delle quali potrebbe generare, però, un'obbligazione di fare, vale a dire di restituire.

Questa ricostruzione, si badi, non pone in discussione la qualificazione, legislativa e dommatica, della donazione come contratto con prestazione unilaterale (13), giacché, si ribadisce, l'obbligazione di riconoscenza non entra in sinallagma con quella, principale, del donante, ma rimane sullo sfondo, contribuendo soltanto ad integrare la causa e la struttura del negozio, nel senso di segnarne e motivarne la partecipazione bilaterale alla conclusione (14). La previsione dell'obbligazione di riconoscenza, infatti, sembra soddisfare un'esigenza di "circularità", particolarmente sentita dal legislatore, preoccupato, appunto, di confermare implicitamente, attraverso le norme sulla revocazione, il carattere contrattuale della donazione, già affermato, esplicitamente, negli artt. 769 e 782, cpv., c.c. L'obbligazione di riconoscenza, dunque, giustifica l'atto di accettazione del donatario (15) e, al contempo, è giustificata da esso. Su tale obbligazione viene edificata, addirittura, la configurazione strutturale della donazione tipica e, quindi, in definitiva, la rilevanza giuridica stessa dell'attribuzione liberale isolata, la cui collocazione sistematica, divisa tra il Libro secondo e il Libro quarto del Codice civile, ha sicuramente rappresentato, per il legislatore, fonte di un certo imbarazzo.

(10) È vero che la dottrina prevalente separa il concetto di garanzia da quello di responsabilità per l'inadempimento, giacché la prima prescinde dall'imputabilità al garante del verificarsi del rischio contrattuale (così, in tema di garanzia per evizione gravante sul donante, A. Torrente, *La donazione*, II ed., in U. Carnevali - A. Mora (a cura di), *Tratt. Cicu-Messineo-Mengoni*, Milano, 2006, 618), ma è pur vero che, nel caso qui esaminato, è comunque apprezzabile un rafforzamento della posizione del donante, nel senso che egli può giovare di un rimedio, quello della revocazione, del tutto peculiare, rispetto alle azioni contrattuali ordinarie. Per quest'ultima nozione di garanzia, collegata al soddisfacimento di un'esigenza di rafforzamento, in senso lato, dell'interesse dell'altra parte, v., recentemente e diffusamente, M. Ambrosoli, *La garanzia per l'evizione e per i vizi*, in *Tratt. dir. delle successioni e donazioni*, dir. da G. Bonilini, VI, cit., 973 ss., spec. 975, nt. 1.

(11) Sul ruolo di controllo sociale, svolto dai sentimenti-valori giuridici, v. C. Coppola, *L'ingratitude nel diritto privato*, cit., 1 ss., 10 ss. e 15 ss.

A mezzo delle così dette sanzioni private, si esplica, dunque, anche un'importante funzione preventiva e deterrente, rispetto ai comportamenti dei consociati, ritenuti in contrasto con i sentimentivalori dell'ordinamento. Cfr., in tema di indegnità a succedere, G. Bonilini, *Manuale di diritto ereditario e delle donazioni*, cit., 56 ss.

(12) Sono contratti di durata, ad esecuzione continuata, quelli, nei quali almeno una delle prestazioni si attua nel tempo, senza soluzione di continuità, come, appunto, la prestazione di non fare: V. Roppo, *Il contratto*, cit., 512.

Quanto all'obbligo degli alimenti, gravante sul donatario, peraltro, esso mette capo, piuttosto, ad una prestazione di fare, ad esecuzione differita rispetto al momento di conclusione del contratto, perché condizionata al sorgere dello stato di bisogno futuro

del donante: cfr. C. Coppola, *Commento all'art. 801 c.c.*, in G. Bonilini (a cura di), *Delle donazioni*, cit., 533 ss.

(13) V., per tutti, G. Bonilini, *Manuale di diritto ereditario e delle donazioni*, cit., 477.

(14) Sulla causa del contratto di donazione, nella quale lo spirito di liberalità vivifica, sotto il profilo soggettivo, la volontà, comune alle parti, di arricchirsi e impoverirsi, in forza dello stesso atto e nello stesso momento, sia consentito rinviare a quanto già si è osservato altrove: C. Coppola, *Gli elementi costitutivi della donazione e la nozione unitaria di causa del contratto*, in *Contratti*, 2000, spec. 1092.

(15) Sulla scorta delle parole di G. Balbi, *La donazione*, in *Tratt. Grosso - Santoro Passarelli*, Milano, 1964, 8, ha ribadito, di recente, M. Dossetti, *Il consenso e la sua formazione*, in *Tratt. dir. delle successioni e donazioni*, dir. da G. Bonilini, VI, cit., 649, che l'accettazione del donatario è da intendersi in senso tecnico e non va svilita a "una pura adesione sentimentale o di gradimento".

Ficcante l'osservazione di G. B. Ferri, *Dall'economia della bontà all'economia del dolore. Due saggi di diritto civile*, Padova, 2003, 70 s., nel senso che il ruolo del donatario non possa, realisticamente, essere coinvolto nell'*animus donandi*, giacché gli si può "attribuire qualsiasi animus, ma non quello di donare a se stesso una cosa o un diritto...altrui". E tuttavia il donatario, "ringraziando per la liberalità ricevuta (...) certamente coopera alla realizzazione dell'intento liberale del donante", condividendolo mediante l'accettazione. L'Autore, peraltro, ricorda (*ivi*, 71, nt. 185) l'opinione di Rosario Nicolò, secondo il quale il contributo del donatario, alla costruzione del contratto di donazione, si sarebbe dovuto identificare, semplicemente, nel "grazie" al donante.

Appare chiaro, allora, che la gratitudine, lungi dal rimanere un dato spurio, mutuato da un lontano iperuranio etico-sentimentale, matura, invece, a valore giuridico puntuale, condiviso e cogente (16), fino a determinare un elemento tecnico, intrinseco alla fattispecie in analisi (17).

In questa prospettiva, pare decisamente da rigettare l'idea che l'istituto della revocazione per ingratitudine sia da intendersi asservito alla tutela del "risentimento" del donante (18): ciò, anzitutto, perché le mire ottimistiche ed educative dell'ordinamento giuridico non potrebbero mai consentire la promozione di un disvalore, che rimanda al concetto di vendetta, in perfetta antitesi con il coltivato valore del perdono (19); inoltre, tale inquadramento si limita a spiegare il rimedio, relegandolo al piano processuale, senza trovare un convincente punto di raccordo tecnico tra questo e gli elementi della fattispecie sostanziale.

In realtà, dunque, l'obbligazione di riconoscenza appare molto più dato strutturale e strutturato nell'atto negoziale e molto meno sanzione per un comportamento riprovevole del donatario (20). Che il sentimento di riconoscenza contribuisca a dotare la donazione dell'identità strutturale, che normalmente

le è propria, può dimostrarlo anche, *a contrariis*, la *ratio* delle eccezioni, affidate all'art. 805 c.c.: alla base dell'esclusione dell'obbligazione di riconoscenza, con riguardo sia alla donazione remuneratoria, sia alla donazione obnuziale, v'è, da parte dell'ordinamento, una precisa considerazione dei valori perseguiti dalle relative norme; considerazione, questa, che conduce, sotto il profilo tecnico, a rivedere l'ordinaria struttura, bilaterale-circolare, della donazione, reputata ormai consumata, nel primo caso; radicalmente assente, invece, nel secondo (21).

Il modello codicistico della revocazione, quale rimedio contro l'ingratitudine

La revocazione costituisce un rimedio negoziale potestativo, per il caso di sopravvenienza di un'incrinatura nella causa liberale (22). Questa, almeno, è l'opinione preferibile, la quale mostra così di accostare la relativa azione, per certi versi, alla risoluzione per inadempimento (23).

È vero che il rimedio in parola mira alla salvaguardia di un interesse morale del donante, prima ancora che patrimoniale (24), ma è pur vero che la medesima osservazione potrebbe anche ripetersi in

(16) Questa dimensione, di valore con forza cogente, è specialmente testimoniata dal divieto di rinuncia, quanto meno in via preventiva, all'azione, contenuto nell'art. 806 c.c.: cfr. C. Giannatasio, *Delle successioni. Divisione-Donazione* (artt. 713-809 c.c.), II ed., in *Comm. cod. civ.*, Torino, 1980, 328.

(17) Pertanto, l'affermazione, secondo la quale il dovere di riconoscenza si riduce ad un dovere morale non coercibile, o ad un semplice onere di non essere ingrato, posto sul donatario, appare parziale. Sicuramente, quel dovere è espressione di un valore, ma, nel contesto dell'atto liberale, diviene un'obbligazione di garanzia in senso tecnico.

Al contenuto "morale" dell'ingratitudine, "che giova come orientamento per la valutazione giuridica", si richiama B. Biondi, voce *Donazione* (*dir. civ.*), in *Noviss. Dig. it.*, VI, 1960, 252. Nega che il dovere di gratitudine nasca dal contratto, giacché esso è posto dalla "morale comune", a prescindere dall'intenzione delle parti, A. Torrente, *La donazione*, cit., 674. Mostra di ascrivere l'ingratitudine, più che altro, alla sfera della "coscienza sociale", anche E. Calice, *La revocazione per ingratitudine*, in *Tratt. dir. delle successioni e donazioni*, dir. da G. Bonilini, VI, cit., 1228 (v. pure E. Calice, *Effetti della revocazione della donazione*, *ibidem*, 1266). Sul punto, cfr., altresì, G. Bonilini, *Gli effetti del contratto di donazione. Introduzione*, *ibidem*, 970.

(18) Così, invece, nella prospettiva che la revocazione funga da mezzo per accordare un *ius poenitendi* al donante, moralmente giustificato, A. Torrente, *La donazione*, cit., 677.

Ad una presunta volontà del donante, di non compiere la liberalità, qualora avesse conosciuto l'ostilità del donatario, si richiamano pure: F. Ricci, *Corso teorico-pratico di diritto civile*, IV, Torino, 1880, 555 s.; V. Vitali, *Delle donazioni*, II ed. messa al corrente con la più recente dottrina e giurisprudenza da E. Vitali, in *Tratt. Fiore-Brugi*, XI, Napoli-Torino, 1925, 391; E. Calice, *La revocazione per ingratitudine*, cit., 1225.

(19) Cfr. C. Coppola, *L'ingratitudine nel diritto privato*, cit., spec. 25 ss.

Il sentimento del perdono ispira anche l'eventuale rinuncia

successiva del donante (o dei suoi eredi) al diritto potestativo alla revocazione per ingratitudine della donazione: cfr. A. Torrente, *La donazione*, cit., 708 s.; E. Calice, *Effetti della revocazione della donazione*, cit., 1267 s.

(20) L'elemento "sentimentale" della riconoscenza penetra, nella fattispecie in parola, ancora più intensamente, di quanto non accada in ordine all'istituto della revocazione dell'adozione per indegnità (artt. 305 ss. c.c.): ciò, non soltanto per la gamma dei comportamenti, oggetto del dovere di astensione, molto più ampia per il donatario, che per le parti del rapporto adottivo, ma, appunto, per il ruolo strutturale, assegnato all'obbligazione di riconoscenza, senza la quale cadrebbe la nozione stessa di donazione.

Pur nella convinzione che il dovere di gratitudine fosse un dovere morale e non giuridico, v. già A. Torrente, *La donazione*, cit., 678 s., il quale escludeva, comunque, che la revocazione per ingratitudine realizzasse una pena privata, strettamente inerente alla persona del colpevole, potendo l'azione essere trasmissibile contro gli eredi del donatario (art. 802 c.c.).

Sul concetto di sanzione nell'ambito privatistico, v. le acute riflessioni di G. F. Basini, *Risoluzione del contratto e sanzione dell'inadempiente*, Milano, 2001, 140 ss.

(21) Cfr. C. Coppola, *Commento all'art. 805 c.c.*, in *Delle donazioni*, a cura di G. Bonilini, cit., 576 ss.

(22) Rimedio applicabile anche con riguardo alle donazioni indirette immobiliari, disposte a favore del coniuge: cfr. Cass. 25 febbraio 1987, n. 2003, in *Giur. it.*, 1989, I, 1771; Cass. 7 dicembre 1989, n. 5410, in *Dir. fam.*, 1990, 428; Cass. 3 giugno 1993, n. 6208, in *Banche dati giuridiche* Pluris; Trib. Lodi 24 giugno 2008, in *Banche dati giuridiche* Pluris.

(23) Così, F. Santoro Passarelli, *Dottrine generali del diritto civile*, IX ed., rist., Napoli, 1997, 263.

(24) Evidenza l'interesse, morale, prima ancora che patrimoniale, del donante a ripristinare lo *status quo ante*, mediante gli effetti restitutori del *donatum*, E. Calice, *La revocazione per ingratitudine*, cit., 1223 s.